

**DI SEGUITO 2 ESEMPI DELLE DISPENSE
CHE VENGONO FORNITE
UNITAMENTE ALLE VIDEOLEZIONI**

NOVITA' IN MATERIA DI IVA – ANNO 2020

Il credito annuale Iva nel nuovo quadro VL 2020

Entro la fine del prossimo mese di febbraio 2020 (il termine ultimo è il 2 marzo 2020 considerato che il corrente anno è bisestile e la fine del mese di febbraio è il giorno 29, che – tuttavia – coincide con una domenica) occorrerà presentare la liquidazione periodica Iva relativa all'ultimo trimestre del 2019.

A stabilirlo è l'articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, a mente del quale i soggetti passivi Iva "(...) trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (...)".

Tuttavia, e in alternativa alla presentazione della liquidazione periodica, la richiamata norma dispone che la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva; in tal caso, però, la predetta dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Inoltre, e sempre in tale ipotesi, sarà necessario compilare il quadro VP del modello IVA 2020, destinato ad accogliere proprio i dati specifici della liquidazione periodica dell'ultimo trimestre del 2019, fermo restando che – in caso di presentazione della dichiarazione annuale Iva oltre il mese di febbraio – tale quadro non dovrà essere compilato.

Il lavoro autonomo

- Sul piano prettamente giuridico, la nozione di lavoro autonomo presenta una tradizionale difficoltà di concreta configurazione a causa delle scarse definizioni normative contenute nel codice civile (essenzialmente l'art. 2222)
- L'art. 2222 c.c., difatti, individua il lavoratore autonomo in colui che «si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente»
- A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'"obbligazione di risultato" e non di mezzi: egli cioè non si obbliga a mettere direttamente a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo in un determinato luogo, ma garantisce al committente del lavoro il raggiungimento di determinati risultati entro una certa scadenza temporale.
- Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha dunque vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto di servizio stipulato col committente.
- Il concetto di mancanza di subordinazione si comprende meglio se si pensa a quelle categorie di lavoratori autonomi che, per definizione, non hanno committenti ma, più propriamente, clienti, come i commercianti.

Per assistenza 0422/306792
328/4925961

copernicocs@copernicocs.it
comunicazione@copernicocs.it